



CODICE DI CONDOTTA FORNITORI

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 26 OTTOBRE 2023

MUTTI S.p.A.
SEDE LEGALE IN MONTECHIARUGOLO (PR), VIA TRAVERSETOLO, 28, 43022
PARTITA IVA: 02758310342

1. Introduzione

Da sempre Mutti S.p.A. (di seguito **"Mutti"**) si è impegnata nell'osservare le normative applicabili al proprio business, nel convincimento che il modo con cui gli affari sono condotti è tanto importante quanto i risultati raggiunti e che nessuno dovrebbe agire sotto il falso assunto che gli obiettivi del business sono più importanti degli standard legali ed etici.

Sulla base di tali principi tutti i rapporti di affari e le relazioni commerciali devono essere improntati ad integrità e lealtà, per mezzo di trattative eque e trasparenti, e devono essere intrattenuti senza alcun conflitto tra interessi aziendali e personali, con il dovuto rispetto per i valori fondamentali della Società.

Il presente documento, denominato **"Codice di Condotta Fornitori"**, descrive specificamente i principi di comportamento che devono caratterizzare le relazioni commerciali dei Fornitori con Mutti e le sue società controllate (di seguito le **"Società Controllate"**). Con la sottoscrizione del presente documento, il Fornitore si obbliga a rispettare i principi e le previsioni in esso contenuti e ad applicarli nell'esecuzione e per l'intera durata di tutti i rapporti in essere con Mutti.

2. Rispetto dei principi e delle regole contenuti nel Codice di Condotta Fornitori

È necessario che i Fornitori assicurino il rispetto degli obblighi contenuti nel presente Codice di Condotta Fornitori, impegnandosi a tal fine anche per conto dei propri subfornitori e di tutte le società del gruppo cui il Fornitore appartiene.

Il Codice di Condotta Fornitori è considerato quale parte integrante del contratto di fornitura con il Fornitore che verrà quindi risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., ove Mutti venga a conoscenza di una grave violazione del Codice di Condotta Fornitori. Nel caso in cui i principi sanciti nel presente Codice di Condotta Fornitori non siano rispettati, o qualora il Fornitore si rifiutasse di attuare specifiche misure correttive, Mutti si riserva il diritto di interrompere il rapporto e/o risolvere qualsiasi accordo contrattuale con il fornitore o prestatore di servizio interessato, nel rispetto delle disposizioni contrattuali che regolano il rapporto.

3. Rispetto delle Leggi

Ai Fornitori è fatto obbligo di rispettare le norme di legge e i regolamenti nazionali ed internazionali unitamente a ogni altro accordo internazionale applicabile nell'ambito del rapporto contrattuale esistente con Mutti e/o le Società Controllate.

4. Anticorruzione e antiriciclaggio

Ai Fornitori è fatto obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di anticorruzione. In particolare, i Fornitori, nello svolgimento delle proprie attività, devono essere ispirati alla massima correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e veridicità delle informazioni fornite al pubblico, secondo le norme e i regolamenti vigenti. I Fornitori devono altresì rispettare le leggi in materia di antiriciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione di denaro, beni o altre utilità.

5. Conflitto di interessi

I Fornitori devono adottare comportamenti conformi ai principi di etica e trasparenza del business e hanno l'obbligo di evitare ovvero segnalare qualsiasi situazione di conflitto di interessi in grado di influenzare il rapporto commerciale con Mutti e le sue Società Controllate o che possano interferire con la capacità di svolgere le proprie attività in modo imparziale e a beneficio di Mutti e/o delle Società Controllate e/o di altri terzi.

6. Rispetto della concorrenza

Ai Fornitori è fatto obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di antitrust e a perseguire i principi di concorrenza leale e trasparente; ai Fornitori è altresì vietato, nella conduzione delle proprie attività, d'intraprendere qualsiasi pratica restrittiva o capace di turbare illecitamente il mercato.

7. Protezione della proprietà intellettuale e riservatezza nella conduzione degli affari

I Fornitori hanno l'obbligo di rispettare la proprietà intellettuale di Mutti e delle Società Controllate, nonché di terzi, e sono da ritenersi responsabili per l'utilizzo o l'eventuale violazione di brevetti e/o marchi e/o altri diritti di proprietà intellettuale impiegati nell'esecuzione della propria attività.

Ai Fornitori è altresì richiesto, nel rispetto delle leggi e regolamentazioni applicabili, di non rivelare a terzi e in alcun modo per motivi che non siano strettamente attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche e tutte le informazioni riservate e strategiche messe a disposizione da Mutti o dalle Società Controllate.

Ai Fornitori è fatto altresì obbligo di rispettare il diritto alla privacy dei dipendenti, impegnandosi all'utilizzo corretto dei dati e delle informazioni fornite in conformità alla legge e ai regolamenti applicabili.

8. Lavoro

i) Pari opportunità – non discriminazione

Ai Fornitori è fatto obbligo di garantire a tutte le persone pari opportunità di lavoro senza alcuna discriminazione basata su razza, colore, genere, lingua, religione, origine etnica, disabilità, stato civile, orientamento sessuale, opinione politica e sindacale, garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona, salvaguardando i lavoratori da atti di violenza fisica, psicologica o di sfruttamento e contrastando qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona. Mutti richiede inoltre ai Fornitori di promuovere la parità di trattamento sul posto di lavoro, la diversità, l'equità e l'inclusione.

ii) Diritti umani

Ai Fornitori è fatto obbligo di rispettare e promuovere i diritti umani dei lavoratori, identificando, valutando e mitigando i potenziali rischi di violazione degli stessi legati alla propria realtà aziendale. Mutti rispetta i diritti umani di tutti coloro che lavorano per la Società o con la stessa e ripudia ogni forma di sfruttamento, soprattutto nella forma del caporalato, ovunque si svolgano le attività inerenti al proprio business.

iii) Lavoro forzato

Ai Fornitori è fatto obbligo di rispettare i principi, i valori e le migliori pratiche internazionalmente accettate in materia di diritti dei lavoratori, astenendosi dal ricorrere ad ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio. Non è tollerato alcun comportamento che possa essere qualificato come una forma moderna di schiavitù, lavoro forzato/minorile o altra pratica di natura simile.

iv) Lavoro minorile

Ai Fornitori è fatto obbligo di rispettare l'età minima di occupazione e di completamento dell'istruzione obbligatoria stabilita da leggi e regolamenti applicabili.

v) Libertà di associazione dei lavoratori

Ai Fornitori è fatto obbligo di rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili volti ad assicurare la libertà di associazione dei lavoratori e a riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva.

vi) Rispetto delle condizioni contrattuali

La retribuzione minima dei dipendenti non può essere inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi e dai trattamenti legislativi e normativi vigenti. L'orario di lavoro deve rispettare il monte ore previsto dal contratto nazionale di categoria. Le ore di lavoro straordinario sono concordate con i lavoratori nel pieno rispetto dei loro diritti e non vengono richieste regolarmente. Il lavoro straordinario, laddove prestato, è retribuito secondo quanto previsto dalla normativa. Ai dipendenti devono altresì essere garantiti i periodi di riposo (permessi inclusi), di aspettativa e di ferie e festività previsti dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro e in conformità con le disposizioni di legge applicabili.

I Fornitori sono tenuti a garantire il tempestivo pagamento dei contributi riferiti ai propri lavoratori.

9. Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

Ai Fornitori è fatto obbligo di rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. I Fornitori devono garantire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, prevedere procedure di lavoro sicure ed adoperarsi per creare un ambiente di lavoro attento ai temi della salute e della sicurezza, al fine di rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la salute, la sicurezza e l'incolumità del proprio personale e dei terzi.

Ai Fornitori è fatto obbligo di assicurare l'erogazione delle attività formative e informative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

10. Rispetto dell'ambiente

Ai Fornitori è fatto obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in materia ambientale nonché di adottare una condotta responsabile volta a evitare o diminuire i rischi ambientali, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente.

11. Libri e registrazioni contabili

Mutti richiede a tutte le proprie controparti di agire in modo corretto ed onesto nell'assicurare che tutti i libri e le registrazioni contabili siano supportati da adeguata documentazione (quali ad esempio contratti, fatture, ecc.) e che questi siano tenuti ed archiviati in modo completo, accurato, affidabile e sicuro.

I Fornitori devono altresì assicurare una corretta, onesta e trasparente gestione fiscale in conformità alla vigente normativa di settore.

12. Verifiche e segnalazioni

Mutti si riserva il diritto di condurre direttamente o tramite soggetti terzi formalmente incaricati sopralluoghi e ispezioni, al fine di verificare il rispetto da parte del Fornitore del presente Codice di Condotta Fornitori, anche con particolare attenzione al rispetto delle condizioni contrattuali dei lavoratori impiegati dai Fornitori. Nel caso in cui il Fornitore venisse a conoscenza di qualsiasi violazione dei valori e dei principi del presente Codice di Condotta Fornitori, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nonché di violazioni del diritto nazionale e dell'Unione Europea è incoraggiato da Mutti ad effettuare una segnalazione tramite il sistema di gestione delle segnalazioni (c.d. "Sistema Whistleblowing") implementato dalla Società in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 179/2017 e D.Lgs. 24/2023) e accessibile dal sito aziendale www.mutti-parma.com.

I Fornitori informano il proprio personale in merito all'esistenza del Sistema Whistleblowing in relazione al rapporto contrattuale in essere con Mutti.

Data/Luogo

Timbro e Sottoscrizione del Fornitore